



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI, ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E COMUNICAZIONE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e in particolare l'articolo 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo "Ufficio per lo sport";

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Ministro per lo sport e i giovani 20 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 29 novembre 2023 al n. 3072, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022 registrato dalla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2022 al n. 3084, con il quale è stato conferito al dott. Flavio Siniscalchi l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 5, che istituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decorrenza dal 31 agosto 2022 per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 13, per il quale il Dipartimento per lo Sport si avvale della Società Sport e Salute Spa per la gestione del Registro, nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive dirette alla vigilanza e al controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche e delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

società sportive dilettantistiche e la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da esse svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica;

VISTO il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo», e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport in data 29 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;

VISTO il Dpcm del 22 marzo 2024, registrato alla Corte dei conti in data 13 maggio 2024 al n. 1411, con il quale è stato conferito al Dr. Guglielmo Agosta, referendario di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio "Affari Generali, Attività Internazionale e Comunicazione" nell'ambito del Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 22 maggio 2024 in virtù del quale il dott. Guglielmo Agosta, Coordinatore dell'Ufficio "Affari Generali, Attività Internazionale e Comunicazione" nell'ambito del Dipartimento per lo sport, è tenuto a curare tutti gli adempimenti amministrativi, inclusa l'adozione del provvedimento finale, ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 delle ASD e SSD che abbiano presentato la relativa domanda;

CONSIDERATO che in data 27 maggio 2024 la AGORA NUOVA MAREMMA a.s.d. (C.F. 91027050532) ha proposto istanza di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;

CONSIDERATO, altresì, che nel corso dell'istruttoria, gli uffici preposti hanno più volte rilevato, attraverso la piattaforma informatica del Registro, il mancato possesso da parte dell'associazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione e, in particolare, la mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante;

VISTO il provvedimento di rigetto della predetta domanda di iscrizione al Registro, emesso dal Dipartimento per lo Sport in data 13 marzo 2025 a seguito di preavviso inviato all'associazione con email del 20 gennaio 2025, rimasta priva di riscontro;

CONSIDERATO che in data 25 marzo 2025 la AGORÀ NUOVA MAREMMA a.s.d. ha presentato a mezzo pec formale istanza di autotutela avverso il provvedimento di rigetto della propria domanda di iscrizione al RASD;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

TENUTO CONTO che a seguito della nuova istruttoria svolta in sede di autotutela è emerso che la A.S.D. AGORÀ NUOVA MAREMMA ha provveduto a caricare sulla piattaforma del Registro il documento mancante, sia pur tardivamente rispetto al termine assegnato con il preavviso di rigetto del 20 gennaio 2025;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di provvedere, in accoglimento dell'istanza in autotutela formulata dalla predetta associazione, alla revoca del provvedimento di rigetto del 13 marzo 2025 nei confronti dell'A.S.D. AGORÀ NUOVA MAREMMA e al conseguente accoglimento della domanda di iscrizione al Registro presentata dalla medesima associazione a decorrere dalla data di presentazione

DECRETA

Articolo 1

In accoglimento dell'istanza in autotutela presentata dalla A.S.D. AGORÀ NUOVA MAREMMA (C.F. 91027050532), è approvata l'iscrizione nel Registro della medesima associazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 e della normativa vigente con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, ossia dal 27 maggio 2024.

Guglielmo Agosta